

## **Regolamento Esame finale per il conseguimento del titolo accademico di primo e secondo livello**

### **Articolo 1 – Principi generali**

1. Il titolo di Diploma Accademico, di Primo o di Secondo livello, è conferito a seguito di una Prova finale consistente nella presentazione e discussione di un elaborato dinanzi ad una commissione giudicatrice e alla presentazione di opere, ove previste dal regolamento del corso di studi.
2. Lo studente per essere ammesso a sostenere la Prova Finale per il conseguimento del titolo deve avere acquisito, nel rispetto delle norme regolamentari, il necessario quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo corso escluso i crediti attribuiti alla Prova Finale.
3. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
4. Lo svolgimento dell'esame finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
5. La dissertazione è preparata sotto la supervisione del docente relatore, che ha disegnato.

### **Art. 2 – Il Relatore**

1. La tesi potrà essere richiesta in una delle discipline contemplate dal piano di studi dello studente anche se il relativo esame ancora non è stato ancora superato. Detto esame dovrà, ovviamente, risultare superato prima di discutere la tesi.
2. Il docente cui viene richiesta l'assegnazione di una tesi, che su incarico del Direttore assume la funzione di Relatore. L'assegnazione di una tesi va richiesta nell'ambito di uno degli insegnamenti presunti sulla formazione didattica.
3. L'argomento della tesi è proposto dallo studente al Direttore, il quale valuta la richiesta al fine di valorizzare i suoi interessi culturali e/o professionali. Successivamente il Direttore incaricherà il docente individuato come RELATORE.
4. Il compito del Relatore è indicare le caratteristiche del lavoro e le modalità di preparazione, sovrintendere alla stesura dell'elaborato dal punto di vista metodologico e scientifico, con periodici incontri con lo studente, approvare la versione finale e relazionare sul lavoro svolto dallo studente in sede di discussione nella seduta di esame finale.
5. Il Direttore può indicare un secondo relatore, denominato Correlatore, per seguire il candidato qualora particolare esigenze lo richiedano.
6. Il Correlatore può essere un docente interno o esterno all'Accademia o un esperto del settore prescelto per la tesi. In questi casi il Correlatore integra la Commissione per il singolo candidato, solo per quanto concerne la fase di presentazione del lavoro del candidato, ma non nell'attribuzione del voto finale.

### **Art. 3 – Richiesta di approvazione tesi**

1. La richiesta di approvazione della tesi deve essere inoltrata dallo studente al Direttore, su apposito modulo dove verrà indicata la traccia generale del lavoro di tesi da svolgere, nonché le modalità di preparazione e di approfondimento, e allegando il piano di studi con l'indicazione dei

esami sostenuti e quelli da sostenere. Lo studente dovrà tener presente che potrà sostenere un solo esame nella stessa sessione di tesi e che faccia parte tra le discipline affini e non di base oltre eventualmente un esame a scelta dello studente.

2. Il docente dopo aver ricevuto l'incarico di assegnazione relatore tesi da parte del Direttore dovrà sottoscrivere la domanda presentata dallo studente con le osservazioni e parere dell'argomento e successivamente presentare la stessa al coordinatore dell'indirizzo del candidato.

3. Il modello di assegnazione dell'argomento di tesi sottoscritto dal docente relatore per accettazione e completato in ogni sua parte dovrà essere presentato dallo studente al protocollo presso la segreteria studenti.

4. La validità dell'assegnazione dell'argomento di tesi è limitata a tre semestri solari dell'anno incorso. Se entro tale data lo studente non ha completato il lavoro di tesi e non è stato ammesso dal relatore all'esame finale, decade ogni impegno di assegnazione e lo studente deve riattivare l'iter procedurale per poter sostenere l'esame finale, con altro argomento di tesi e altro relatore, a meno che il relatore non sottoscriva una domanda di proroga dei termini inoltrata dallo studente presso la segreteria studenti.

#### **Art. 4 – Caratteristiche dell'elaborato finale**

1. Per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo/Secondo Livello il regolamento didattico prevedono nella discussione di un elaborato scritto redatto in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore correlato da una presentazione di 3 opere. In tali casi i regolamenti didattici fissano il termine per la consegna sia della tesi compilata sia delle opere presentate.

2. Il candidato, durante la discussione, si potrà avvalere del supporto di una presentazione multimediale.

3. L'elaborato finale deve essere redatto in triplice copia sia in supporto cartaceo sia in supporto digitale cd/dvd allegato (compresa la documentazione fotografica delle opere presentate), di cui una da consegnare al relatore, e le altre due in segreteria per i membri della commissione. Dopo la discussione una copia dell'elaborato sarà depositata presso la biblioteca dell'Accademia e le opere presentate acquisite agli archivi storici dell'Accademia.

4. Al termine dell'ultimo esame il candidato è tenuto a consegnare in segreteria il libretto personale dei voti.

#### **Art. 5 – Specifiche d'indirizzo per l'elaborato finale**

Per tutti gli indirizzi di corso di Diploma Accademico, al fine di attestare le competenze artistiche, ideative, progettuali e tecniche acquisite durante il corso degli studi, qualora l'argomento della tesi conduca a studi e ricerche svincolati dalla necessità di un rapporto evidente con la produzione artistica, questa sarà rappresentata da una selezione di opere già compiute durante il triennio o biennio, allestite o documentate liberamente dallo studente.

#### **Art. 6 – Procedure, scadenze e ammissione all'esame finale**

Le domande dovranno essere consegnate in segreteria secondo le scadenze pubblicate all'inizio di ogni anno accademico e corredate dai relativi allegati e versamenti.

1. Saranno ammessi a sostenere l'esame finale esclusivamente i candidati che hanno provveduto alla consegna della tesi secondo i termini previsti, che hanno conseguito regolarmente tutti i crediti previsti dal piano di studio e che sono in regola con la regolare posizione amministrativa dei contributi e degli oneri previsti per le varie annualità d'iscrizione.

2. La prenotazione per la seduta avviene 30 giorni prima della data prevista per la sessione di esame finale. Lo studente deve consegnare il modello domanda di conferma della sessione di esame finale contenente l'approvazione del Relatore, l'indicazione del titolo esatto della tesi e degli eventuali allegati previsti (opera artistica, tavole illustrative, materiale multimediale, etc.). Alla domanda devono essere allegati le ricevute dei versamenti previsti.

3. Lo studente che nell'ultima sessione di esame di diploma utile non riesce a terminare l'elaborato di tesi finale entro i termini previsti dovrà necessariamente e obbligatoriamente iscriversi all'anno accademico successivo.

## Art. 7 – Calendario delle sessioni d'esame finale

1. Sono previste per ogni anno accademico tre sessioni ordinarie d'esame finale per il conseguimento del Diploma Accademico.
  - Sessione Estiva, che si tiene di norma nel mese di **giugno**
  - Sessione Autunnale, che si tiene di norma nel mese di **settembre**
  - Sessione Straordinaria, che si tiene di norma nel mese di **febbraio/marzo**
2. In via eccezionale, per particolari motivi il Direttore dell'Accademia può autorizzare delle sessioni straordinarie:
3. Le date delle sessioni di esame finale sono definite annualmente all'inizio di ogni anno accademico. Sulla base delle ammissioni all'esame finale e sulle disponibilità dei docenti, 10 giorni prima viene pubblicato il calendario delle sedute di esame finale.

## Art. 8 – Commissioni

Il Direttore, considerati gli ambiti disciplinari cui le domande d'esame afferiscono, nominale commissioni di esame finale, composte da cinque membri:

- **Il Presidente**, nella figura del Direttore dell'Accademia di Viterbo, o di un suo delegato scelto fra i docenti del corso di studi di appartenenza del candidato in esame;
- **Il Relatore** del lavoro di tesi del candidato in esame;
- **Un docente** del corso di studi di appartenenza del candidato in esame.
- **Due docenti** anche di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori in servizio nell'anno accademico interessato.

In caso di momentanea assenza di componenti della commissione la stessa può operare con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il Relatore e/o correlatore.

All'apertura e alla chiusura della giornata la commissione opera in forma plenaria.

## Art. 9 – Modalità di svolgimento della prova finale

1. Il Presidente della Commissione Giudicatrice introduce il candidato dando lettura della scheda curriculare di presentazione (nome, cognome, corso di diploma, indirizzo di scuola, disciplina di esame di diploma, nome e cognome del relatore dell'eventuale correlatore, titolo della tesi).
2. Il relatore e/o il correlatore darà seguito a una breve introduzione dell'argomento di tesi e delle modalità di svolgimento. Il candidato ha a sua disposizione dai 15 ai 30 minuti per illustrare il lavoro di tesi svolto, anche utilizzando mezzi multimediali.
3. Tutti i componenti della Commissione Giudicatrice possono intervenire nella discussione della tesi e nello specifico il relatore e/o il correlatore può fornire degli approfondimenti ed ulteriori commenti per una maggiore esplicitazione del lavoro di tesi svolto dal candidato.
4. L'esame di tesi potrà impegnare complessivamente un massimo di 40 minuti, il presidente trascorso il tempo disponibile riunisce la commissione giudicatrice in privato consiglio per la formulazione del voto di diploma finale.
5. Al termine delle procedure di valutazione il Presidente riapre la sessione pubblica e davanti al candidato proclama, secondo la formula di rito, il conseguimento del diploma accademico con la votazione conseguita.

## Art. 10 – Voto di ammissione

1. Il voto di ammissione è espresso in centodecimi e si ottiene dalla media degli esami sostenuti ponderando i punteggi di merito conseguiti con i relativi crediti e senza

tener conto degli eventuali crediti ottenuti privi di votazione di profitto. La media viene arrotondata all'unità per difetto se il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 o per eccesso se pari o superiori a 0,50.

2. Ulteriori valutazioni curriculari vengono messe a disposizione della commissione giudicatrice per la formulazione del voto di diploma finale relativamente a:

- lodi conseguite
- mobilità internazionale
- durata degli studi

### **Art. 11 – Attribuzione del punteggio per la prova finale**

La Commissione può attribuire per la prova finale fino ad un massimo di 10 punti. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, secondo i seguenti criteri:

1) Durata degli studi:

completamento degli esami regolarmente in corso 2 punti

2) Per ogni lode 0,25 punti fino ad un massimo di 1 punto

3) Partecipazione ai Programmi di mobilità internazionale 1 punto

4) Valutazione dell'elaborato finale e della discussione fino ad un massimo di 6 punti, secondo la seguente tabella:

| <b>Giudizio</b> | <b>Punti</b> |
|-----------------|--------------|
| Sufficiente     | Da 0 a 1     |
| Discreto        | Da 2 a 3     |
| Buono           | 4            |
| Ottimo          | 5            |
| Eccellente      | 6            |

L'attribuzione del voto di diploma e la relativa proclamazione sono, di norma, formalizzate da ciascuna Commissione al termine di ogni discussione.

Il voto di diploma è calcolato quale somma di:

- 1) voto di ammissione espresso in centodecimi
- 2) punteggio attribuito per la prova finale

La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la sua votazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata a maggioranza.

### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e i suoi allegati emanato con decreto Direttoriale entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione all'albo dell'Accademia ed è soggetto a revisione biennale.